



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/33/CR05/C4

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA  
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE  
PREVISTI DALL’ART.45 DEL DLGS. N. 36/2023, COME MODIFICATO DAL  
DLGS. N. 209/2024 E DAL DL N. 73/2025 CONVERTITO CON  
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 105/2025**

Roma, 17 marzo 2026

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE  
DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL  
DLGS. N. 36/2023”

*come modificato dal Dlgs. n. 209/2024 e dal DL n. 73/2025 convertito con modificazioni dalla legge n.  
105/2025*

INDICE

Premessa .....	pag. 3
Art.1 - Oggetto e finalità .....	pag. 5
Art.2 - Soggetti interessati .....	pag. 5
Art.3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi .....	pag. 6
Art.4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta .....	pag. 6
Art.5 - Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti .....	pag. 6
Art.6 - Procedure bandite dalla Centrale di Committenza .....	pag. 7
Art.7 - Attività di committenza delegata/ausiliaria .....	pag. 7
Art.8 - Compatibilità e limiti di impiego .....	pag. 8
Art.9 - Formazione professionale e strumentazione .....	pag. 8
Art.10 - Oneri relativi alle funzioni tecniche .....	pag. 8
Art.11 - Criteri di ripartizione dell’incentivo .....	pag. 11
Art.12 - Erogazione delle somme .....	pag. 11
Art.13 - Coefficienti di riduzione .....	pag. 12
Art.14 - Quantificazione e liquidazione dell’incentivo .....	pag. 12
Art.15 - Trattamento dei dati personali .....	pag. 13
Art.16 - Applicazione .....	pag. 14
Art.17 - Entrata in vigore e abrogazioni .....	pag. 14
Allegati Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori pubblici .....	pag. 15
Allegati Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni .....	pag. 16

## PREMESSA

L'art. 45 del nuovo Codice dei Contratti pubblici (lgs. n. 36/2023) è dedicato agli incentivi per funzioni tecniche, con una previsione che, come recita la relativa Relazione di accompagnamento, seppure "semplificata rispetto alla versione precedente contenuta nell'art. 113 del Dlgs. 50/2016, reca una disciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori di responsabilità amministrativa connessa all'erogazione di incentivi non dovuti".

L'articolo rinvia all'allegato I.10 per l'elenco delle attività da incentivare.

Ratio della norma: stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

In particolare, la previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 45, del nuovo Codice, rinviando alla disciplina delle singole stazioni appaltanti ed enti concedenti per quanto attiene ai criteri di riparto (*"I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice."*), ha stimolato l'elaborazione di una prima proposta di regolamento approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 19 ottobre 2023.

Nel frattempo, l'argomento "incentivi tecnici" è stato oggetto di ulteriori interventi normativi:

- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, all'art. 8, comma 5, ha reintrodotto la possibilità di erogare gli incentivi anche al personale con qualifica dirigenziale per i progetti correlati al PNRR, per gli anni dal 2023 al 2026;
- il c.d. "Decreto Correttivo" (Dlgs. n. 209/2024), ha reintrodotto in termini generali per tutti gli interventi l'incentivazione del personale dirigenziale;
- il D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni con L. 18 luglio 2025, n. 105, all'art. 2 reca una deroga espressa al principio di onnicomprensività della retribuzione prevista per i dirigenti, fugando definitivamente i dubbi sulla possibilità di erogare gli incentivi anche al personale di qualifica dirigenziale, fornendo altresì indicazioni riguardo all'aspetto temporale della produzione di efficacia.

Le sopra citate modifiche, oltre alla necessità di dare evidenza delle risposte ai numerosi quesiti sull'argomento fugati in larga parte ad opera dei pareri resi dal Ministero delle infrastrutture e trasporti tramite il Servizio Supporto Giuridico, hanno reso necessaria l'ulteriore opera di "aggiornamento" dello schema di disciplina per la corresponsione degli incentivi tecnici approvata nell'ottobre 2023.

# SCHEMA DI “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL DLGS. N. 36/2023”

*come modificato dal Dlgs n. 209/2024 e dal d.l. n. 73/2025  
convertito con modificazioni dalla legge n. 105/2025*

## **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 45 del Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l’incremento e la valorizzazione delle professionalità interne all’amministrazione impegnate nella gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche al fine di limitare il ricorso a professionisti esterni.

## **Articolo 2**

*(Soggetti interessati)*

1. La presente disciplina si applica al personale che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante e dell’ente concedente con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche al personale di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all’applicazione della presente disciplina:
  - a) il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
  - b) i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. L’incentivo è corrisposto anche al personale con qualifica dirigenziale che svolge le attività di cui al comma 3.
5. La presente disciplina si applica inoltre agli affidamenti dei contratti di concessione di cui al Libro IV, Parte II, Titoli I, II e III del Codice.

## **Articolo 3**

*(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)*

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell’allegato I.10 del Codice, “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”, cui fa rinvio l’articolo 45, comma 2, del Codice, ovvero quelle individuate nel Regolamento di cui all’articolo 226-bis del Codice.

## **Articolo 4**

*(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. Il personale chiamato ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro, è proposto dal (responsabile unico del progetto, direttore, dirigente o

altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) ai fini della successiva individuazione da parte del (direttore, dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante).

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1, da predisporre al momento di avvio delle attività, deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dal personale individuato, nonché il relativo cronoprogramma e può essere successivamente integrato in relazione alle esigenze che emergano nel corso dello svolgimento delle attività.

### **Articolo 5**

*(Incarichi svolti dal personale di Stazioni appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)*

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale, il soggetto di cui all'art. 4, co. 1, della presente disciplina può proporre il personale di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art.45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
4. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa Stazione Appaltante nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre Stazioni Appaltanti, è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente disciplina.

### **Articolo 6**

*(Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)*

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 – corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come

quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.

3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10.

#### **Articolo 7**

*(Attività di committenza delegata/ausiliaria)*

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza delegata/ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, come previsto nella disciplina sugli incentivi del soggetto delegato. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

#### **Articolo 8**

*(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. Il personale individuato per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche può partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo maturato complessivamente da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Stazioni Appaltanti, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

2. Ove la Stazione Appaltante adotta metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice, il limite del trattamento economico complessivo annuo lordo è aumentato del 15%.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al proprio personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, la struttura..... fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti dal personale dipendente delle stesse.

#### **Articolo 9**

*(Formazione professionale e strumentazione)*

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
  - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni

professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

### **Articolo 10**

*(Oneri relativi alle funzioni tecniche)*

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Per le concessioni il valore è determinato ai sensi dell'articolo 179 del Codice al netto delle modifiche.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3, 5, 6 e 7 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
  - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinare:
    - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
    - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
    - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

**TAB. A – Lavori pubblici**

<b>Classi di importo</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,2%

**TAB. B – Servizi e forniture**

<b>Classi di importo</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00	1,5%

**TAB. C – Concessioni - Lavori pubblici e Servizi**

<b>Classi di importo</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2,0%
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00 e fino a euro 100.000.000,00	1,0%
oltre euro 100.000.000,00	0,5%

Con riferimento alla Tabella C, ai fini della ripartizione delle quote dell'incentivo, si applicano, per quanto compatibili, alle Concessioni di lavori pubblici la Tabella di "Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori" e alle Concessioni di servizi la Tabella di "Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni".

6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. Fermo restando che la misura delle risorse destinate alle funzioni tecniche non deve essere superiore al 2%, la ridotta percentuale di cui alla tabella A può essere maggiorata fino a un massimo del .... % rispetto a quella indicata per la corrispondente classe di importo, nei seguenti casi:
  - *appalti di lavori complessi*: quelli caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.

In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.
8. Nel caso di modifiche/varianti/rinnovo del contratto/ripetizione di lavori e servizi analoghi in corso d'opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo.
9. Per tutti gli affidamenti svolti dalla Stazione Appaltante e dall'ente concedente che prevedono la stipula di accordi quadro, con o senza riapertura del confronto competitivo, gli incentivi sono riconosciuti ai soggetti di cui all'art. 2, relativamente ai contratti attuativi disposti dalle strutture della Stazione Appaltante e dell'ente concedente.

L'incentivo correlato all'affidamento per gli accordi quadro senza riapertura del confronto competitivo è calcolato sull'importo del contratto/i attuativo/i della Stazione appaltante e dell'ente concedente determinato ai sensi del comma 2, mentre l'incentivo correlato all'affidamento per gli accordi quadro con

riapertura del confronto competitivo è calcolato sull'importo posto a base della riapertura del confronto relativamente al singolo contratto attuativo della Stazione appaltante e dell'ente concedente determinato ai sensi del comma 2. I suddetti incentivi trovano copertura negli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento. Le quote come sopra determinate comprendono anche le fasi incentivabili intercorrenti tra la programmazione e l'affidamento degli accordi quadro, svolte antecedentemente all'adesione.

### **Articolo 11**

#### *(Criteri di ripartizione dell'incentivo)*

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

### **Articolo 12**

#### *(Erogazione delle somme)*

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili al personale facente parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 4, comma 3, della presente disciplina, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni/proroghe per accadimenti elencati agli artt. 120 e 121 del Codice.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dal personale, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
5. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 10, comma 4, lett. b).

### **Articolo 13**

#### *(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle

risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

#### **Articolo 14**

##### *(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

1. Il ..... (direttore, dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante), nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) e comma 4, stabilisce - su proposta del Responsabile Unico del Progetto - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Progetto propone al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
  - a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alle fasi di programmazione, progettazione e affidamento:
    - il dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
    - il dirigente assume la determinazione di liquidazione.
  - b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
    - il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
    - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
    - il dirigente assume la determinazione di liquidazione.Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
  - c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
    - il Responsabile Unico del Progetto documenta al dirigente competente o altro soggetto..... l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
    - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
    - il dirigente assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al settore competente, con l'attestazione:
  - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
  - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
  - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

#### **Articolo 15**

##### *(Trattamento dei dati personali)*

1. Il trattamento dei dati personali relativo alla intera gestione degli incentivi è effettuato nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali.

2. Il Dirigente..... (o altro soggetto in base all'organizzazione dell'ente) è il responsabile della raccolta e del trattamento dei dati personali connessi agli adempimenti per lo svolgimento delle Funzioni tecniche e alla erogazione degli Incentivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e f), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)39.
3. Il trattamento dei dati personali è effettuato solo dal personale autorizzato in ragione delle funzioni di ufficio da esso svolte.
4. I dati personali sono trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, di cui all'articolo 5 del GDPR40, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'articolo 32 del GDPR41.

### **Articolo 16**

*(Applicazione)*

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della presente disciplina.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Al Personale con qualifica dirigenziale l'incentivo è corrisposto per le sole Funzioni tecniche svolte a decorrere dal 1° gennaio 2025. Gli Incentivi corrispondenti a Funzioni tecniche eventualmente svolte dal Personale con qualifica dirigenziale anteriormente al 1° gennaio 2025 nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 incrementano le risorse di cui all'art. 10, comma 3, lett. b).

### **Articolo 17**

*(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogata la precedente disciplina approvata con .....

## ALLEGATI – TAB. 1

### Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione 3% - 5%	Fase progettazione 15% - 35%	Fase affidamento 10% - 25% *	Fase esecuzione 30% - 60%	Totale
Responsabile della programmazione della spesa					
Responsabile unico del progetto					
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione					
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase					
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali					
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Redazione del progetto esecutivo					
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione					
Verifica del progetto					
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)					
Direzione dei lavori					
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)					
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					
Collaudo tecnico-amministrativo					
Collaudo statico (eventuale)					
Coordinamento dei flussi informativi					
<b>Totale</b>					<b>100%</b>

\*In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%

## ALLEGATI – TAB. 2

### Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

ATTIVITA'	Fase programmazione 3%-5%	Fase progettazione 10%-35%	Fase affidamento 10%-25%*	Fase esecuzione 30%-60%	Totale
Responsabile della programmazione della spesa					
Responsabile unico del progetto					
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione					
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase					
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).					
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)					
Direzione dell'esecuzione					
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione					
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione					
<b>Totale</b>					

\*In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%